



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 3 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Castelnuovo e Carzano per la gestione in forma in forma associata e coordinata del Servizio Segreteria comunale. Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **gennaio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
12. Wolf Marco - Consigliere Comunale
13. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
14. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
15. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Vicesindaco Signora Brendolise Silvia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Fantin Sara**.

Si allontana dalla sala il segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e .sm. Funge da segretario il consigliere comunale Brendolise Silvia.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Castelnuovo e Carzano per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio Segreteria comunale. Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Premesso che:

- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 come modificata dalla L.P. 13 novembre 2014 n. 12, recante "Norme in materia di governo - dell'autonomia del Trentino", all'art. 9 bis aveva stabilito, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale n. 3 del 2006;
- con deliberazione n. 1952 di data 09 novembre 2015 la Giunta provinciale approvava gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra risultavano inseriti in un unico ambito denominato 3.2. all'interno del territorio della Valsugana e Tesino;
- a causa del mancato accordo tra i comuni compresi nell'ambito 3.2 sopra citato sulle modalità organizzative della gestione associata dei servizi, la giunta provinciale con deliberazione n. 380 dd. 13 marzo 2017 nominava, per le ragioni ivi contenute, l'arch. Maurizio Polla quale commissario ad acta presso i comuni per l'approvazione del progetto di gestione associata e di almeno due convenzioni (tra cui la gestione del servizio di segreteria);
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 20.06.2017 veniva approvato il progetto gestioni associate servizi vari dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra;
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 20.06.2017, veniva approvato "lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria generale";
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 20.06.2017 veniva approvato "lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale";
- in data 20.06.2017 veniva sottoscritta la convenzione (prot. 3531/2017 Telve) inerente il servizio di segreteria generale per una durata di dieci anni a partire dal 01 luglio 2017;
- poco dopo i comuni di Samone e Scurelle, presentavano ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1, n. 2, e n. 3 di data 20.06.2017 prima al TRGA di Trento, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 31/2018 e successivamente presentavano ricorso in appello al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto non hanno mai operato nel servizio associato che è andato avanti tra gli altri 4 comuni;
- intanto il servizio segreteria veniva attivato in data 01.07.2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Scurelle, Samone, Telve e Telve di Sopra giusta delibera del commissario ad acta n. 2 dd. 20.06.2017 e successiva convenzione a firma del commissario ad acta;
- in fase di prima applicazione della menzionata convenzione erano presenti 3 figure segretariali, il titolare e due vicesegretari ad esaurimento;
- il segretario titolare a partire dal 1 gennaio 2018 veniva collocato a riposo;
- in seguito all'espletamento della selezione per l'individuazione del segretario comunale titolare della gestione associata ambito 3.2 veniva nominata con delibera giuntale del Comune capofila Telve n. 27 dd. 08.03.2018 la dottoressa Silvana Luni, la quale, a partire da tale data esercita le funzioni di segretario comunale, come previsto dalla delibera giuntale del Comune capofila n. 28 dd. 08.03.2018, presso i Comuni di Carzano (abitanti 521), Castelnuovo abitanti 1047), Telve (abitanti 2005) Telve di sopra (abitanti 591), il segretario si avvale del

supporto di un vicesegretario che svolge le proprie funzioni nell'ambito del servizio Affari generali –servizio segreteria;

Atteso che:

- l'art. 6 della Legge Provinciale n. 13 del 23.12.2019 ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali che era previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter e la tabella B della Legge Provinciale di riforma istituzionale n. 3/2006, nonché gli ambiti definiti dalla deliberazione n. 1952 di data 09.11.2015, con l'obiettivo di recuperare il ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale e di valorizzarne l'autonomia decisionale e organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi comunali;
- il medesimo art. 6 sopra citato ha previsto che, a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis continuino ad operare, ferma restando la possibilità per i Comuni di modificarle o di recedere dalle stesse, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni;

Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale di Scurelle n. 15 di data 31.07.2020 è stato approvato il recesso unilaterale dalle gestioni associate obbligatorie (*convenzioni approvate dal Commissario ad acta n. 1,2 e 3 di data 20 giugno 2017 e sottoscritte in data 20.06.2017*) a seguito dell'abolizione dell'obbligo di esercizio in forma associata dei compiti e delle attività di cui all'art. 9 bis L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- con deliberazione del Consiglio comunale di Samone n. 6 del 28.01.2021 è stato approvato il recesso unilaterale dalle gestioni associate obbligatorie (*convenzioni approvate dal Commissario ad acta n. 1,2 e 3 di data 20 giugno 2017 e sottoscritte in data 20.06.2017*) a seguito dell'abolizione dell'obbligo di esercizio in forma associata dei compiti e delle attività di cui all'art. 9 bis L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- con delibera consiliare del Consiglio comunale n.2 dd 12.01.2022 per le ragioni ivi contenute, si è proceduto a deliberare lo scioglimento consensuale delle gestioni associate obbligatorie tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo Telve e Telve di Sopra, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di esercizio in forma associata dei compiti e delle attività di cui all'art. 9 bis L.P. 16 giugno 2006 n. 3, del servizio "Segreteria generale" e del "Servizio Finanziario Entrate e Personale" (delibere commissario ad acta n. 1 n. 2 e n. 3 dd. 20.06.2017) a partire dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno 31 gennaio 2022);

Atteso che la Conferenza dei Sindaci della gestione associata 3.2 (Comuni Carzano, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra) nella seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com. n. 39/2022:

- ha esaminato, tra l'altro, la situazione relativa alla gestione associata del servizio segreteria generale (attualmente retto da un unico segretario comunale che si avvale del supporto di un vicesegretario in posizione di comando con scadenza al 31.01.2022 che svolge le proprie funzioni nell'ambito del servizio Affari generali-servizio segreteria). Tenuto presente che il numero complessivo degli abitanti dei quattro Comuni è pari a circa 4.164, considerata la molteplicità delle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare i Comuni, la quantità di lavoro ordinario sempre più pressante nonché il considerevole numero di sedute di giunta e consiglio necessarie a garantire il funzionamento dei servizi e considerato che il Comune di Telve risulta, tra l'altro, essere capofila della gestione associazione del servizio di custodia forestale (fanno parte 9 Comuni), essere capofila dell'Associazione forestale Valsugana orientale (fanno parte 9 Comuni), essere capofila dell'Ecomuseo del Lagorai, la Conferenza dei Sindaci ha ravvisato la necessità /esigenza di avere più ore di presenza del segretario comunale presso i municipi. In base alla normativa vigente per il Comune di Telve è possibile procedere con l'assunzione di un segretario comunale. Il segretario attualmente in servizio presso la gestione associata obbligatoria 3.2, come previsto dal contratto di lavoro sottoscritto rep.71 dd. 08.03.2017, in caso di cessazione anticipata della convenzione ritornerà ad espletare le funzioni di segretario comunale presso il Comune di Castelnuovo. Per il Comune di Telve si provvederà ad espletare la procedura per la copertura del posto con personale stabile. Il Sindaco del Comune di Telve e di Telve di Sopra hanno

manifestato la volontà di attivare una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale avvalendosi di un unico segretario. Il Sindaco del Comune di Castelnuovo e di Carzano hanno, analogamente, manifestato la volontà di attivare una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale avvalendosi di un unico segretario. I sindaci si sono impegnati a sottoporre ai rispettivi consigli comunali, entro il 15.01.2022, le proprie intenzioni/proposte;

Dopo discussione, nella seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com. n. 39/2022 si concorda sull'opportunità di gestire in forma separata il servizio di segreteria approvando due convenzioni di segreteria una tra il comune Telve e Telve di Sopra e un'altra tra il comune Castelnuovo e Carzano, precisamente:

- Il Comune di Telve (capofila) e di Telve di Sopra, in totale autonomia, attiveranno una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale avvalendosi di un unico segretario.
- Il Comune di Castelnuovo (capofila) e di Carzano, in totale autonomia, attiveranno, analogamente, una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale avvalendosi di un unico segretario.
- I sindaci dei rispettivi Comuni si impegnano a sottoporre ai rispettivi consigli comunali, entro il 15.01.2022, le proprie proposte;

Evidenziato che, in relazione a tale impegno, in questa sede si sottopone al Consiglio comunale:

- la proposta di attivare una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale con il Comune di Carzano, avvalendosi di un unico segretario sottoscrivendo apposita convenzione il cui contenuto è stato concordato tra i Sindaci;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Relatore;

Richiamata la documentazione citata in premessa;

Preso atto che, fermo restando i recessi unilaterali già operativi effettuati dal comune di Scurelle e dal comune di Samone, la citata convenzione “Servizio segreteria generale”, sottoscritta nel 2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra ad opera del commissario ad acta, cesserà la sua validità a partire dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno utile 31 gennaio 2022);

Ritenute condivisibili le motivazioni apportate dalla Conferenza dei Sindaci e ritenuto degna di approvazione la proposta della Conferenza dei sindaci dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra della seduta 20.12.2021 Ns. prot. com. n. 39/2022 di attivare una gestione associata “volontaria” del servizio segreteria comunale con il Comune di Carzano, avvalendosi di un unico segretario sottoscrivendo apposita convenzione il cui contenuto è stato concordato tra i Sindaci, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e d'investimento, e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione;

Evidenziato che la dottoressa Silvana Luni a partire dal 1° febbraio 2022 ritornerà ad espletare le funzioni di segretario comunale presso il Comune di Castelnuovo stante la cessazione anticipata della convenzione inerente la gestione associata segreteria 3.2 ;

Richiamato, a tal fine, l'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. che disciplina l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di

consultazione degli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Dette convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm e pertanto a fare data dal 30 giugno 2014 devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.) pena la nullità degli stesse;

Accertato, sotto il profilo procedurale, che lo schema di convenzione necessita di approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti aderenti alla gestione associata ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del summenzionato servizio, che si compone di 10 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, composto da n. 10 articoli, quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata e coordinata del servizio segreteria comunale tra il Comune di Castelnuovo e Carzano;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n° 2 e s.m.;

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n° 3 e ss.mm.ii.;

Vista la L.P. 23 dicembre 2019 n. 13 in particolare l'art. 6;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. – , lo schema di convenzione tra i Comuni di Castelnuovo e Carzano la gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria comunale , nel testo composto di 10 articoli, che viene allegato ("**allegato A**") al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1 ha decorrenza a far data dal 1° febbraio 2022 fino al 31.01.2027 In ogni caso la durata massima della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) decorrenti dal 1 febbraio 2022, con possibilità di rinnovo alla

scadenza. Ciascun Comune aderente potrà, inoltre, recedere durante il periodo di validità della convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, di dare atto che al Comune di Castelnuovo è conferito, per motivi gestionali, il ruolo di comune capofila;

3. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1;
4. di dare atto che il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio in parola, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere celermente con i successivi adempimenti al fine di consentire l'avvio entro i termini sopra indicati;
6. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

REP. N. ____ATTI PRIVATI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO E CARZANO

L'anno ____ (duemila____) , addì _____, del mese di _____, tra i Comuni di:

CASTELNUOVO, in persona del Sindaco pro-tempore Ceppinati Claudio domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, codice fiscale n. 00291140226;

CARZANO , in persona del Sindaco pro-tempore Trentinaglia Nicoletta, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, codice fiscale n. 00291040228;

PREMESSO:

- che a seguito del venir meno dell'obbligo di gestione associata dei servizi ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 come modificata dalla L.P. 13 novembre 2014, nr. 12, recante *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino "*, i Comuni di Castelnuovo e Carzano hanno manifestato la volontà di attivare una gestione associata volontaria del servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario comunale;
- che il Comune di Castelnuovo ha alle proprie dipendenze un Segretario comunale a tempo pieno dal 1 febbraio 2022;
- che con delibera consiliare n. _____ dd. _____ il Comune di Castelnuovo ha provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione;
- che con delibera consiliare n. _____ dd. _____ il Comune di Carzano ha provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 35 del codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. viene disciplinato l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinate;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

ARTICOLO 2

I Comuni di Castelnuovo e Carzano costituiscono la gestione associata e coordinata del servizio di

Segreteria comunale servendosi dell'opera di un unico Segretario comunale.

La sede dell'ufficio é stabilita a Castelnuovo, presso la sede municipale, alla quale, per motivi di efficacia gestionale e nel rispetto della normativa vigente, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capo fila).

Nel caso di vacanza della sede segretariale del Comune di Castelnuovo, per un tempo superiore a 15 giorni, per assicurare la regolarità del servizio i Comuni sottoscrittori della presente convenzione possono provvedere, anche autonomamente, alla copertura del servizio in via provvisoria, mediante temporanea reggenza, secondo quanto previsto agli articoli 162 e 163 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e ss.mm., o altro istituto previsto dall'ordinamento, assumendo a proprio carico il costo del servizio, in deroga a quanto previsto dalla presente convenzione.

ARTICOLO 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di segreteria comunale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e d'investimento, e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità degli atti d'indirizzo (PEG), delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio segretariale.

ARTICOLO 4

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 febbraio 2022. La durata è stabilita in n. 5 (anni) anni e cessa il 31.01.2027. La presente convenzione potrà essere rinnovata per una durata da concordarsi tra i Comuni aderenti. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente previo accordo dei Comuni aderenti. Ciascun Comune aderente potrà, inoltre, recedere durante il periodo di validità della convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che prevede il ripiano di eventuali partire debitorie a carico.

Dopo lo scioglimento della presente convenzione il Segretario comunale di Castelnuovo tornerà a prestare la propria attività in via esclusiva nel Comune di Castelnuovo.

ARTICOLO 5

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascun Comune.

Le prestazioni sono fissate in 25 (venticinque) ore settimanali a favore del Comune di Castelnuovo e 11 (undici) ore settimanali a favore del Comune di Carzano.

Il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra i Sindaci sentito il Segretario comunale.

Il Segretario Comunale, sentiti i Sindaci, potrà modificare temporaneamente gli orari definiti per necessità di servizio.

ART. 6

Il Comune di Castelnuovo in qualità di Comune capofila assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione e ne tiene la gestione amministrativa e contabile.

ART. 7

I Comuni associati concorrono nella spesa per il pagamento del Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, nella misura del:

- 70 (settanta) per cento a carico del Comune di Castelnuovo
- 30 (trenta) per cento a carico del Comune di Carzano

I compensi spettanti al Segretario comunale sono quelli determinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro per le convenzioni di segreteria (compreso l'incremento della retribuzione di posizione di euro 3.000,00 o altro importo corrispondente stabilito dalla contrattazione),oltre al rimborso delle spese di trasferta, salvo differenti disposizioni che dovessero essere emanate.

Il compensi attribuiti al Segretario comunale saranno contabilizzati e pagati del Comune di Castelnuovo. Il Comune di Castelnuovo provvederà a trasmettere al Comune di Carzano il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta nell'anno solare e la quota da pagare di competenza dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8

Le forme di consultazione tra gli Enti associati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo provvede a convocare l'organo di consultazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Su richiesta di un Comune associato il Sindaco del Comune di Castelnuovo convoca l'organo di consultazione entro 15 (quindi) giorni.

ART. 9

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni associati devono essere ricercate prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art. 8. In caso di mancato componimento della controversia in via bonaria, nei modi previsti dall'art. 8 sarà convocato una riunione congiunta della Giunte comunali dei Comuni associati.

Il mancato componimento della controversia nei modi sopra descritti darà titolo ai soggetti interessati al ricorso giudiziario.

ART. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dei Consigli dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo (Ceppinati Claudio)

Il Sindaco del Comune di Carzano (Trentinaglia Nicoletta)

Ai sensi dell'art. 15 della Legge nr. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni e dell'art. 21 del D. Leg.vo nr.82/2005 la presente convenzione è sottoscritta in modalità' elettronica con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL VICESINDACO
F.to Brendolise Silvia

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 14/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana